



Titolari effettivi, si parte dal 10 ottobre

Al via il decreto che regola il registro telematico dei titolari effettivi ai fini antiriciclaggio. Una volta pubblicato il decreto in Gazzetta (che andrà in Gazzetta il prossimo lunedì 9 ottobre) decorreranno i 60 giorni entro i quali società, enti personificati e trust dovranno provvedere all'invio dei dati. Entro la prima decade di dicembre (se il decreto sarà pubblicato in gazzetta nei primi giorni di ottobre), le società di capitali in primis ma anche enti personificati e i trust dovranno comunicare per via telematica il (o i) loro titolari effettivi al competente registro delle imprese. La comunicazione riguarderà tutte le società, gli enti dotati di personalità giuridica ed i trust costituiti anteriormente alla data in

cui sarà pubblicato in G.U. il decreto che attesterà l'operatività del sistema. Gli amministratori delle società e degli enti coinvolti dovranno utilizzare il modello COMUNICA, per inviare i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva. Quanto sopra ai fini della loro iscrizione e conservazione nella apposita sezione presso il registro delle imprese. Società ed enti personificati saranno iscritti nella sezione "Autonoma" del registro; in una sezione "Speciale" saranno iscritti i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché degli istituti giuridici che verranno considerati affini. Dalla operatività del sistema partirà anche tutta una serie di obblighi supplementari per gli amministratori che dovranno comunicare il titolare effettivo per

le nuove società entro 30 giorni, ed entro lo stesso termine inviare al registro eventuali variazioni dei dati e delle informazioni attinenti alla titolarità effettiva. Le società, gli enti ed i trust dovranno inoltre provvedere a confermare annualmente, i dati e le informazioni, comunicati entro 12 mesi dalla data della loro prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o conferma. L'iscrizione dei dati al registro, la loro conferma o variazione costano 30 euro a titolo di diritti di segreteria. Il mancato assolvimento delle comunicazioni in oggetto prevede in capo agli amministratori della società, dell'ente o del trust la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro.

Comunicazione di anomalie tra pagamenti elettronici e fatture elettroniche/corrispettivi telematici

Nell'ambito del rapporto collaborativo e trasparente Fisco-contribuente, l'Agenzia delle Entrate invia specifiche comunicazioni delle anomalie riscontrate al fine di consentire al contribuente di correggere (eventualmente) la propria posizione tramite il ravvedimento usufruendo della riduzione delle sanzioni. A tal fine l'Agenzia ha predisposto ed inviato periodicamente una serie di comunicazioni aventi ad oggetto anomalie riscontrate dalla stessa. Recentemente la stessa Agenzia con il Provvedimento 3.10.2023, ha individuato "le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto mensile tra i pagamenti elettronici e le fatture

elettroniche emesse e/o i corrispettivi telematici trasmessi dal contribuente". Al contribuente sono rese disponibili le informazioni che consentono di valutare la correttezza dei dati in possesso dell'Agenzia e fornire "elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia".

Comunicazione anomalie fatture

elettroniche/corrispettivi

telematici - Le comunicazioni sono inviate a seguito del riscontro di anomalie derivanti dal confronto dei dati relativi a: 1) transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate; 2) fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni /

prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti / identificati in Italia e verso Pubbliche amministrazioni; 3) corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all'Agenzia. In particolare, destinatari delle comunicazioni di anomalia sono i soggetti per i quali l'ammontare (complessivo) dei pagamenti elettronici mensili è superiore all'ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate dalle fatture elettroniche / corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo. La comunicazione relativa alle anomalie in esame contiene le seguenti informazioni: A) codice fiscale, denominazione / cognome e nome del contribuente; B) numero identificativo della

comunicazione e periodo d'imposta; C) codice atto; D) modalità di consultazione degli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata. Sono altresì disponibili le seguenti informazioni: 1) elenco dei mesi dell'anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra: – ammontare dei pagamenti elettronici; e – importo di imponibile e IVA desunti dai dati

delle fatture elettroniche / corrispettivi telematici; 2) ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni; 3) differenza, calcolata su base mensile, tra: – ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici; e – importi relativi a imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche emesse / corrispettivi telematici trasmessi; 4) codice ABI / codice

fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici; 6) identificativi POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti. I dati POS sono quelli mensilmente comunicati dagli operatori finanziari alla Agenzia delle Entrate. Il destinatario della comunicazione regolarizzare la posizione beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Con il “Decreto Energia” regolarizzazione agevolata violazione in materia di scontrini fiscali e documenti di trasporto

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 29.9.2023, n. 228 il c.d. “Decreto Energia”, in vigore dal 30.9.2023, contenente “misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”, nell'ambito del quale è prevista la possibilità di regolarizzare le violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi.

Regolarizzazione violazioni obblighi corrispettivi - In base all'art. 4 del citato DL la possibilità di regolarizzazione, tramite ravvedimento, è consentita ai contribuenti che relativamente alla certificazione dei corrispettivi hanno commesso, nel periodo 1.1.2022 - 30.6.2023, una / più violazioni consistenti: a) nella mancata / non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi; b) nella memorizzazione/ trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri per le quali è prevista l'applicazione della sanzione pari, per ciascuna operazione, al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato / trasmesso. La sanzione non può essere inferiore ad € 500; c) la mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti

di trasporto; d) emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali per le quali è prevista l'applicazione della sanzione pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La sanzione non può essere inferiore ad € 500. La regolarizzazione è consentita 1) anche se le predette violazioni sono già state constatate non oltre il 31.10.2023; 2) a condizione che non siano state già oggetto di atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro il 15.12.2023. Di fatto, a seguito della novità in esame, ancorché la violazione sia stata constatata entro il 31.10.2023 (sempreché non oggetto di contestazione alla data del ravvedimento), il contribuente potrà usufruire della riduzione della sanzione del 90%: 1) a 1/7, con riferimento alle violazioni commesse nel 2022;; 2) a 1/8, con riferimento alle violazioni commesse nel 2023 (entro il 30.6). Resta fermo che le violazioni in esame non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria consistente nella sospensione della licenza / autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero

dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da 3 giorni ad un mese. **Effetti ai fini delle imposte dirette** - La violazione della mancata contabilizzazione dei corrispettivi produce effetto anche ai fini delle imposte dirette. In particolare, con riferimento alle violazioni commesse nel 2022 è necessario provvedere anche al ravvedimento dell'omesso / insufficiente versamento dell'IRPEF / IRPEF 2022. Considerato che il termine di presentazione del mod. REDDITI 2023 scade il 30.11.2023, è ancora possibile “integrare” i corrispettivi omessi, evitando l'infedeltà della dichiarazione. **Effetti ai delle liquidazioni IVA** - In presenza di violazioni prodromiche quali l'omessa fatturazione / mancata certificazione dei corrispettivi, si rammenta che l'Agenzia delle Entrate, nel corso del consueto incontro estivo 2022, ha affermato la necessità, in caso di ravvedimento di tali violazioni, di sanare anche l'omesso / insufficiente versamento dell'IVA risultante dalle liquidazioni periodiche.

La tua impresa, i nostri servizi

FACCIAMO CRESCERE LA TUA AZIENDA

ROVIGO
Viale del lavoro, 4
0425.403505

PORTO VIRO
Via Roma, 61
+39 335 752 2670

BADIA POLESINE
Galleria San Giovanni, 22
0425.52262

seguici anche su:
www.impresa-ro.it